







<u>PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI</u> SETTORE POLITICHE DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE – I.T.A.

	Centr	o per l'Impiego	di	nº
Tel. e Fax	V 1a		e-mail	n°
		CONVENZI	ONE DI TIROC	CINIO
	DI F	ORMAZION	NE ED ORIENT	CAMENTO
	(N°	del		raccolta generale)
			TRA	
Il Centro per l'Im	npiego con sede	e in	,	via
codice fiscale			d'ora in poi	denominato "soggetto promotore",
rappresentato dal	responsabile d	el Centro per	l'Impiego sig	
nato a		il		_;
			E	
L'azienda		con sede legale in,		
via		codice fiscale/P.IVA,		
rappresentata dal	sig			, nato a
d'ora in poi denor	minato "sogge	tto ospitante ^s	".	

Premesso che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n° 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente (Legge 296/2006, art.1 comma 622, integrato dalla legge 133/2008, art. 64, comma. 4 bis);

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, la azienda	_ si
impegna ad accogliere presso la sua struttura soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento	su
proposta del Centro per l'Impiego di e, dalla data di stipula de	ella
presente Convenzione e ogni qualvolta sottoscriverà un progetto formativo e di orientamento), a
rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/numero tirocinanti	ai
sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142.	

Articolo 2

- ♣ Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- → Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
- ♣ Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - * Il nominativo del tirocinante;
 - ❖ I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - ❖ Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - * Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento l'Azienda è tenuta a:

- ♣ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento e garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- ≠ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- ≠ riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta (Legge n.92/12 art.1, c.34, lett.d);
- in caso di incidente/infortunio a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL o alla Compagnia Assicurante;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

Articolo 4

Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo

- riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- → Il soggetto ospitante dichiara, alla data della stipula della presente convenzione di non aver proceduto negli ultimi sei mesi (D.lgs.297/2002), a licenziamenti se non a quelli riconducibili a provvedimenti disciplinari.
- ♣ Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti prima della data di scadenza.

Luogo,	
	(firma per il soggetto promotore
	(firma per il soggetto ospitante)